



Comune di
Gioia del Colle

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
piazza margherita di savoia n.10

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 21/11/2017 con deliberazione n. 75.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione
- Art. 4 - Domanda di occupazione
- Art. 5 – Avvio del procedimento e istruttoria della domanda
- Art. 6 - Diritti di istruttoria e diritti d'urgenza
- Art. 7 – Deposito cauzionale
- Art. 8 - Durata delle occupazioni
- Art. 9 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione
- Art. 10 - Obblighi del titolare
- Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione
- Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione
- Art. 13 - Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro
- Art. 14 - Rinuncia all'occupazione
- Art. 15 - Oggetto della tassa
- Art. 16 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 17 - Graduazione e criterio di classificazione del Comune e delle strade
- Art. 18 - Criteri di determinazione della tassa
- Art. 19 - Disciplina delle tariffe
- Art. 20 - Riscossioni in convenzione
- Art. 21 - Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 22 - Passi carrabili
- Art. 23 - Esenzioni
- Art. 24 - Denuncia e versamento della tassa
- Art. 25 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 26 - Sanzioni e interessi
- Art. 27 - Funzionario responsabile
- Art. 28 - Controlli
- Art. 29 - Rinvii
- Art. 30 – Norma transitoria
- Art. 31 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplina:

- l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nel territorio del Comune di Gioia del Colle, secondo le norme e i principi contenuti nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni;
- le modalità per il rilascio delle relative autorizzazioni e concessioni, le modalità di versamento, di riscossione anche coattiva della tassa, le agevolazioni e le sanzioni.

Art. 2 – Ambito di applicazione del regolamento

1. Sono soggette all'ambito di applicazione del presente regolamento:

- le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Gioia del Colle nonché sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
- le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione di balconi, verande, *bow-window* e simili infissi di carattere stabile;
- le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e al demanio statale.

Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno. L'occupazione si considera in ogni caso permanente quando l'atto di concessione ne prevede l'utilizzo continuativo da parte del concessionario per tutta la sua durata, comunque superiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno nonché le occupazioni di durata superiore all'anno nelle quali la sottrazione del suolo pubblico è non continuativa, in quanto avviene per una parte del giorno, mancando in questo caso il carattere della stabilità dell'occupazione.

4. La durata effettiva della occupazione, inferiore all'anno, unitamente al fatto che l'area occupata dal contribuente, al termine della giornata lavorativa, ritorni nella disponibilità del Comune, costituiscono elementi dai quali si evince inequivocabilmente che trattasi di occupazione di suolo pubblico avente carattere temporaneo.

CAPO I - NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Art. 4 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche deve preventivamente presentare all'ufficio competente, apposita domanda in carta bollata, (ai sensi del d.l. n. 43 del 26/04/2013, convertito nella Legge n. 71 del 24/06/2013) volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione, in caso di occupazione temporanea, almeno 10 giorni prima del periodo richiesto, e il rilascio della concessione, in caso di occupazione permanente, almeno 30 giorni prima.

2. La domanda di cui al punto 1, va presentata:

- a) Per le occupazioni di natura temporanea, (come ponteggi, cestelli mobili, camion, trabattelli mobili ecc.) all'ufficio Patrimonio;
- b) Per le occupazioni che comportino delle opere di dehors, allo Sportello Unico Attività Produttive SUAP;
- c) Per le occupazioni che comportano delle attività disciplinate dal regolamento edilizio, (come l'apertura di accessi, passi carrai, installazione di tende, di insegne a bandiera, lavori di scavi, ecc.) all'Ufficio Tecnico.

L'ufficio ricevente trasmette copia della domanda di occupazione all'Ufficio Tributi.

3) In deroga al comma 1 del presente articolo, è richiesta la semplice comunicazione al servizio competente, con in allegato la copia della ricevuta di pagamento della tassa dovuta (pari a € 0,70

al mq per i giorni di occupazione) per le occupazioni di suolo che non comportano limitazioni alla viabilità di persone e di veicoli, purchè l'ingombro:

- sia di carattere occasionale;
- non sia superiore a 12 ore giornaliere e di durata massima di 7 giorni;
- non sia superiore a 12 mq.

Tale comunicazione, assieme al relativo versamento, dovrà essere mostrata al personale di polizia municipale addetto al controllo, tutte le volte che ne venga fatta richiesta, anche verbale.

4. Fatta salva ogni altra disposizione, l'autorizzazione per ogni giornata di occupazione temporanea che si verifica in occasione di eventi mercatali settimanali, ad opera di venditori ambulanti mediante bancarelle, ombrelloni, furgoni attrezzati ecc., in deroga alle disposizioni precedenti, è assolta con il pagamento in autoliquidazione della tassa dovuta stabilita in misura fissa pari a € 10,00. Tale pagamento deve essere effettuato secondo le modalità previste dall'art 25 comma 2. La ricevuta di pagamento deve essere esibita ogni qual volta gli agenti di polizia municipale addetti al controllo e alla gestione del mercato, ne facciano richiesta. In assenza di pagamento, è fatto divieto assoluto occupare il suolo pubblico.

5. Le domande, di cui al punto 1 del presente articolo, a pena di improcedibilità, oltre al contatto telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, devono contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento della tassa;
- d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- e) la superficie o estensione espressa in metri quadri o in metri lineare che si intende occupare;
- f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- g) il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- h) eventuale documentazione richiesta dal servizio competente ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza;
- i) il versamento dei diritti di segreteria ai sensi dell'articolo 6;
- l) l'impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno imposte dalla Polizia Municipale nel caso in cui l'occupazione determini problemi al transito pedonale e dei veicoli;

Per le occupazioni di suolo di durata inferiore a 7 giorni e di modesto ingombro, è richiesta la semplice comunicazione al servizio competente con allegata la copia di ricevuta del pagamento della tassa dovuta;

7. Ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti:

- a) tale tipo di autorizzazione è valida limitatamente all'orario di apertura dell'esercizio commerciale;
- b) in corrispondenza di incroci, passi carrai, ingressi di abitazioni e scivoli per persone con limitate capacità motorie, l'occupazione può essere concessa alla distanza di mt.1 così da non impedire la visibilità, l'accesso e la circolazione;
- c) può essere autorizzata l'occupazione di marciapiedi, a norma dell'art.20 3 comma del Codice della Strada fino ad un massimo della metà della loro larghezza purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libero il passaggio di almeno mt.2 per i pedoni
- d) nei casi di marciapiedi o spazi di suolo non abbastanza estesi da consentire l'applicazione di quanto previsto al precedente punto c) è consentita l'occupazione di essi purchè venga garantito l'uso di uno spazio non inferiore a mt.1 per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
- e) fatte salve le vigenti norme igienico-sanitarie comunitarie, statali e regionali le condizioni su citate sono valide anche per l'esposizione di prodotti alimentari e ortofruttili;

8. Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.

9) In caso di occupazioni di aree non collegate ad attività già esistenti, diverse dal commercio ambulante, la concessione è assegnata mediante procedura ad evidenza pubblica secondo requisiti individuati dalla Giunta Comunale nel rispetto dei principi di trasparenza, e pubblicità.

10) Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente a sanatoria. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dare immediata, e comunque non oltre le ventiquattrore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;

c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno successivo lavorativo dall'inizio dell'occupazione. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al presente comma. In caso di riscontro negativo l'occupazione sarà dichiarata abusiva.

Art. 5 – Avvio del procedimento e istruttoria della domanda

1. Con la presentazione della domanda ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni per le occupazioni permanenti e di 10 giorni per le occupazioni temporanee.

3. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta ovvero vengono richiesti pareri ad altri enti o siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine si interrompe e riprende a decorrere dal momento in cui pervengono al responsabile del procedimento le autorizzazioni, i pareri, i chiarimenti o le integrazioni richieste.

4. Fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni in relazione alla tipologia di occupazione richiesta, l'istruttoria dei procedimenti viene effettuata acquisendo, di norma, il parere da parte del Comando di Polizia Urbana.

5. I pareri di cui al comma precedente devono essere rilasciati entro il termine di 20 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, il parere si intende favorevole.

6. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'Amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività e con le disposizioni previste dal Codice della Strada comunicherà nel termine di cui sopra i motivi del diniego o del parziale accoglimento della domanda, indicando la possibilità di ricorso al Sindaco.

7. I provvedimenti di concessione/autorizzazione o di diniego sono emessi dal responsabile dell'Ufficio legittimato a ricevere la domanda.

Art. 6 - Diritti di segreteria

1. Alla richiesta di autorizzazione o concessione di cui al precedente articolo 4, oltre alla ricevuta di pagamento a titolo di TOSAP, dovrà essere allegata la quietanza di versamento dei diritti di segreteria per l'emissione dell'atto autorizzativo o concessorio, pari a € 50,00 secondo quanto stabilito dalla deliberazione commissariale n.69/2016;

3. In caso di diniego della domanda, verrà restituito entro 6 mesi, il solo corrispettivo della tassa versata, previa istanza dell'interessato.

Art. 7 – Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, è dovuto il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento il cui valore è quantificato dall'Ufficio Tecnico.

2. Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine dell'occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.

Art. 8 - Durata delle occupazioni

1. La durata delle occupazioni permanenti, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda, è generalmente fissata in anni 5 (durata massima), senza possibilità di tacito rinnovo, con decorrenza dal giorno del rilascio della concessione.

2. Il Comune potrà, in qualsiasi momento, revocare la concessione per motivi di viabilità o di pubblico interesse, disponendo il ripristino immediato dello stato dei luoghi.

3. La durata delle occupazioni temporanee di natura ricorrente legate all'esercizio del commercio su aree pubbliche coincide con la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio del commercio medesimo.

Art. 9 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione

1. L'atto di concessione/autorizzazione costituisce il titolo che legittima l'occupazione e deve contenere:

- gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'occupazione;
- la durata e la frequenza dell'occupazione;
- l'obbligo di corrispondere la tassa di occupazione e la relativa misura;
- l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento;
- l'obbligo per il concessionario di prestare deposito cauzionale a garanzia della restituzione del bene nelle condizioni iniziali e del rispetto degli obblighi previsti nel titolo autorizzativo;

2. Con riferimento alle aree private sulla quale risulta costituita la servitù di pubblico passaggio:

- la concessione permanente viene rilasciata salvo i diritti di terzi ed in particolare salvo i diritti del proprietario dell'area;
- l'autorizzazione temporanea viene rilasciata a condizione che il richiedente produca, allegato all'istanza, un atto di assenso dell'assemblea condominiale sottoscritto dall'Amministratore o dal proprietario dell'area medesima.

3. Salvo casi debitamente motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente, il mancato ritiro dell'atto di concessione, entro trenta giorni dal rilascio ovvero entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione temporanea, comporta la decadenza della concessione stessa.

Art. 10 - Obblighi del titolare

1. Il titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 7;

b) mantenere in condizioni di decoro, ordine e pulizia l'area che occupa;

c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;

e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

f) non affidare in sub-concessione o trasferire a terzi la concessione;

g) versare la tassa dovuta alle scadenze previste;

h) esporre un cartello segnaletico conforme a quello previsto dal Regolamento del codice della strada;

i) mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale del passo carraio al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile;

l) comunicare, all'ufficio Tributi, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico di passo carraio. In tale ultima ipotesi dovrà essere anche prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia;

m) restituire all'ufficio Tributi il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione della concessione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente autorità;

n) comunicare all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e/o la concessione, qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile interessato all'occupazione.

2. Qualora il titolare della concessione/autorizzazione sia un soggetto diverso dal proprietario delle strutture installate sul suolo pubblico l'obbligo previsto al punto "a" del presente articolo rimane in carico al proprietario delle strutture suddette (in caso dell'installazione di chioschi) ovvero del proprietario dell'immobile (in caso di occupazione di cantieri per interventi su edifici).

Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione, inclusi i passi carrabili:

a) il mancato versamento per due annualità consecutive della tassa stabilita e di eventuali ulteriori diritti dovuti;

b) il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;

c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;

d) per difformità dell'occupazione rispetto alla concessione/autorizzazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4. Sono causa di estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio competente, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni del suolo pubblico per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.

3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione danno diritto al rimborso proporzionale della tassa corrisposta in anticipo, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, senza interessi.

4. Il rimborso per le occupazioni di suolo pubblico permanenti potrà essere corrisposto in ragione di dodicesimi tenendo conto soltanto delle frazioni superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

Art. 13 - Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni permanenti ovvero per le occupazioni temporanee di durata superiore all'anno il titolare deve inoltrare domanda di rinnovo, con le stesse modalità previste per l'istanza originaria, ivi inclusi gli oneri amministrativi e tributari, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente, da presentarsi entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.

4. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.

5. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso della tassa già versata a favore del cedente. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento della tassa, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. Per le occupazioni temporanee può essere richiesta la proroga dell'occupazione da presentarsi almeno 10 giorni prima della scadenza, con le stesse modalità previste dall'art.4.

7. Il mancato pagamento della tassa, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere, costituisce motivo ostativo per il rinnovo.

Art. 14 - Rinuncia all'occupazione

1. Per le occupazioni temporanee di carattere non ricorrente la rinuncia all'occupazione effettuata prima del termine di scadenza dell'autorizzazione non dà diritto al rimborso della tassa già versata.

2. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per le occupazioni permanenti la rinuncia può essere richiesta previa messa in pristino del suolo. La rinuncia comunicata entro il 31 dicembre dell'anno ha effetto a decorrere dall'anno successivo.

CAPO II – DISCIPLINA DELLA TASSA

Art. 15 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo e quindi abusive, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, *bow-window* e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

4. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 16 - Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione o, in assenza, sulla base dell'effettiva superficie occupata.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 17 - Graduazione e criterio di classificazione del Comune e delle strade

1. Il Comune di Gioia del Colle, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del Decreto Legislativo 507/93 appartiene alla IV classe, in quanto il numero degli abitanti è ricompreso tra 10.000 e 30.000.

2. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tal fine le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate, secondo lo strumento urbanistico, in tre zone:

a) zone di 1^ categoria delimitato da Via Papa Giovanni XXIII, Via dei Francescani Riformati, Via Federico II di Svevia, Via F. Fellini, Prolungamento Via Toscanini, Via Toscanini, Via Della Pace, Via Rondino.

Le vie o i tratti di perimetrazione della zona di 1^ categoria non rientrano nella zona che esse racchiudono ad esclusione del centro storico e delle aree interdette al traffico dei veicoli;

b) zone di 2^ categoria è il restante territorio comunale-

c) zone di 3^a categoria il centro storico escluse le vie di perimetrazione e cioè via Manin, corso Cavour, piazza Plebiscito, corso Garibaldi, via Gioberti, piazza XX Settembre, nonché le aree interdette al traffico dei veicoli

3. In relazione alla suddivisione di cui al comma 1, la tassa viene così graduata:

1^a categoria: 100%

2^a categoria: 80%

3^a categoria: 70%.

Art. 18 - Criteri di determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.

3. Nel computo dello spazio occupato da ponteggi o da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recintata da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.

4. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

7. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

8. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

9. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione. La superficie di occupazione dei mezzi pubblicitari classificati come cartello, preinsegna, transenna parapetonale, striscione, gonfalone e stendardo, è determinata dalla misura della base di tali oggetti, espressa in metri lineari.

Art. 19 - Disciplina delle tariffe

1. Le tariffe per la tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 17, in rapporto alla durata delle occupazioni. A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

a) occupazioni fino a 12 ore giornaliere, riduzione al 50 %;

b) occupazioni oltre 12 ore fino a 24 ore, tariffa giornaliera intera;

c) occupazioni di durata superiore a 14 giorni, la tariffa giornaliera è ridotta al 30%;

d) occupazioni superiori a 30 giorni, riduzione al 50 %.

Art. 20 - Riscossioni in convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa dovrà essere riscossa a tariffa ridotta del 50 %, come prescritto all'art. 45, comma 8, D. Lgs. 507/1993, previa stipula di apposita convenzione.

2. La riduzione di cui al precedente comma 1 è cumulabile con tutte le altre riduzioni stabilite dall'art. 45 del D. Lgs. n. 507/1993 e disciplinate dal presente regolamento.

3. Trova applicazione quanto disposto dall'art. 50, commi 5 e 5-bis, del D. Lgs. n. 507/1993.

4. La convenzione non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto non imputabile all'Amministrazione, l'occupazione non abbia luogo o abbia durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

5. Qualora per effetto di modifiche normative e/o tariffarie, la tassa determinata al momento della stipula della convenzione risulti inferiore a quanto dovuto, il Comune potrà comunque richiedere la tassa corretta, anche ad integrazione degli importi eventualmente versati.

Art. 21 - Maggiorazioni e riduzioni

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta al 30%;

b) Per le occupazioni realizzate con tende o simili, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta al 30%;

c) Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%;

d) Per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta fino al 10%;

e) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

f) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è intera

g) Per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta del 10%

h) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività del commercio, dell'edilizia, dell'artigianato e artistico la tariffa è ridotta nei termini indicati dai regolamenti relativi.

Art. 22 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili i manufatti realizzati dal Comune o dal concessionario, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La superficie da assoggettare alla tassa per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con la stessa tariffa prevista per i passi carrabili dal precedente comma 2. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di un metro lineare.

4. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti alla tassa con gli stessi criteri previsti dai commi precedenti per i passi carrabili.

5. La tassa relativa ai passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

In ogni caso, ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono rinunciare alla concessione o all'utilizzo con apposita comunicazione al Comune, con consegna del relativo cartello e senza diritto alla restituzione di quanto già versato. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15/11/1993 n. 507, ovvero:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni Provincie, Comuni, Consorzi ed Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. C) D.P.R. n. 917/86 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali escluse le aree esterne adibite a parcheggio.
- g) Gli accessi carrabili e le aree di sosta destinati ai soggetti portatori di handicap appositamente autorizzati.
- h) Sono altresì esonerati, ai sensi del comma 67 - art. 3 della legge 549/95, dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. Stessa previsione, senza limitazione di spazio, è prevista per le ONLUS a norma dell'art.21 D. lgs. n.460/1997.
- i) Le occupazioni con fiori e piante ornamentali ed elementi architettonici di arredo urbano all'esterno di negozi e abitazioni purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori mobili e di superficie non superiore ad 1 mq.; è possibile che la superficie sia elevata a 3 mq. qualora le fioriere o le piante servano a mimetizzare bidoni della spazzatura. Tali occupazioni vengono autorizzate su istanza di parte dal servizio Urbanistica e, comunque, devono rispettare le prescrizioni di cui al precedente art. 4 comma 7.
- l) Le rastrelliere per biciclette ad uso pubblico realizzate da privati cittadini Tali occupazioni vengono autorizzate su istanza di parte dal servizio Urbanistica, su aree individuate con atto giuntale di indirizzo, e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 4 comma 7.

Art. 24 - Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Per gli anni successivi il versamento della tassa dovuta deve essere effettuato secondo il principio dell'autoliquidazione, ovvero senza attendere nessuna comunicazione di pagamento che continua ad essere mera discrezionalità dell'Ente, entro il 30 giugno.
2. Salvo diverse disposizioni, il versamento della tassa deve essere intestato al Comune di Gioia del Colle, Servizio Tesoreria T.O.S.A.P. mediante bollettino postale al numero di C/C 1018314730 o bonifico bancario con IBAN: IT 40V07601 04000 001018314730, con l'indicazione di tutti i dati utili a individuare con precisione l'occupazione oggetto di tassazione, ovvero:
 - il Cognome e Nome del soggetto passivo;
 - il Codice Fiscale o Partita Iva;
 - anno di riferimento della tassa dovuta;
 - tipologia dell'occupazione (es. passo carrabile, tende da sole ecc...)
3. In caso di occupazione temporanea, è necessario indicare altresì, il periodo, la grandezza (espressa in metri quadri) e l'ubicazione dell'occupazione.
4. Sempre per le occupazioni temporanee, per gli importi fino a € 100,00, e' facoltà del contribuente, versare la tassa dovuta, direttamente presso l'ufficio Economato. Per importi superiori è facoltà versare la tassa dovuta all'ufficio Economato con moneta elettronica.
5. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni. La denuncia di variazione deve essere presentata

nei termini di cui ai comma precedenti, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

6. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

7. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

8. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

9. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento devono essere effettuati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

10. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

11. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee d'importo complessivo superiore ad € 258,23, su richiesta del contribuente, è consentito il pagamento con quattro rate con rispettive scadenze stabilite al 31 marzo, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento.

Art. 25 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui all'articolo precedente, nel termine assegnato, e le occupazioni di suolo pubblico abusive, comportano la riscossione coattiva con le procedure di cui all'art. 52, comma 6, D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 26 - Sanzioni e interessi

1. Trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 507/1993 e dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

2. Le sanzioni indicate al comma 1 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto le stesse risultino dovute.

3. Ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 165, la misura annua degli interessi è determinata nei limiti di due punti e cinquanta percentuali di differenza in più rispetto al tasso di interesse legale in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 27 - Funzionario responsabile

1. La funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche sono attribuiti al Funzionario incaricato di Posizione organizzativa per la direzione dell'Area Entrate. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 28- Controlli.

Il Comando di polizia municipale è competente a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per prevenire e reprimere fenomeni di abusivismo e a vigilare sul corretto e legittimo utilizzo del suolo pubblico.

Art. 29- Rinvii.

Per tutto quello che non è esplicitamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla legge 507/93, e alla giurisprudenza consolidata.

Art.30- Norma transitoria

Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate a norma del previgente regolamento comunale restano valide fino alla loro scadenza, eccetto le cause di decadenza e di revoca

Art. 31 - Entrata in vigore

1. Dopo il conseguimento dell'esecutività della deliberazione di adozione del presente regolamento, lo stesso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il

giorno successivo alla scadenza del predetto periodo di pubblicazione a norma dell'art. 10 delle Disposizioni delle Leggi in Generale.

2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano la materia, fatte salve le disposizioni di legge.